

# UNIONE DI COMUNI COLLINARI DEL VERGANTE

LESA via Portici 2 – C.F. 90009820037



## UFFICIO GESTIONE ASSOCIATA DEMANIO BASSO LAGO MAGGIORE

--oo0oo--

R.C.D. n. 269 /A -----

Concessione demaniale n. CST/O/ 262 del 23 MAR 2015-----

### CONCESSIONE DEMANIALE

#### DI BENI APPARTENENTI AL DEMANIO IDRICO DELLO STATO

(D.Lgs. 112/98 – L.R. 2/2008 e s.m.i. – Regolamento Regionale n.13/R del 28/07/2009)

Concessione demaniale ordinaria di beni del demanio lacuale dello Stato del lago Maggiore nel Comune di Castelletto Sopra Ticino alla ditta **ERICA S.R.L.**, **tipologia di concessione: PONTILI GALLEGGIANTI** (art. 10 comma 1 lettera n))  
– **attività d'uso: COMMERCIALI E CONNESSE** (pertinenza di struttura ricettiva/campeggio).-----

#### IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO ASSOCIATO

- richiamata la Convenzione n. 205/A del 1/04/2014 per la Gestione Associata delle funzioni conferite in materia di navigazione interna e demanio idrico della navigazione interna della Regione Piemonte, sottoscritta tra l'Unione di Comuni Collinari del Vergante ed i comuni di Castelletto Sopra Ticino, Dormelletto e Arona;-----
- richiamata la deliberazione n. 10 del 3/07/2014 della Conferenza degli Amministratori con la quale è stato individuato, quale Responsabile dell'Ufficio Associato della Gestione Associata Demanio Basso Lago Maggiore, il Geom. Renato



Melone;-----

- vista l'istanza di Concessione Demaniale Ordinaria presentata in data 15/11/2012 prot. 2733 da:-----  
Daverio Adriano, nato a Varese il 29/03/1955 (c.f. DVR DRN 55C29 L682P), in qualità di Amministratore Unico della soc. **ERICA S.r.l.**, con sede in Gallarate (VA) Via Leonardo da Vinci 7 (C.F.-P.IVA 02181070026), intesa ad occupare un'area demaniale a mezzo di un pontile galleggiante da posizionarsi nello specchio acqueo antistante al foglio 6, mappale 135, del N.C.T. del Comune di Castelletto Sopra Ticino, per complessivi 151,20 mq. circa, a servizio del "Camping Lido Verbano";-----
- Visto il nulla osta ai soli "fini idraulici" rilasciato con determinazione Dirigenziale n. 3231 del 18/12/2012 – Codice Direzione DB1400 – Codice Settore DB1411 – Legislatura 9 – Anno 2012, del Responsabile del Settore della Regione Piemonte – Direzione Opere Pubbliche – Settore Decentrato OO.PP. e difesa assetto idrogeologico di Novara;-----
- visto il parere di valutazione di incidenza positivo rilasciato, con prescrizioni, dall'Ente di Gestione delle Aree Protette del Ticino e del Lago Maggiore con determinazione n. 41 del 27/02/2013;-----
- visto il parere favorevole con prescrizioni all'occupazione in oggetto, rilasciato dall'Ente di Gestione delle aree protette del Ticino e del Lago Maggiore con determinazione n. 45 del 4/03/2013;-----
- vista l'autorizzazione paesaggistica in delega rilasciata dal Comune di Castelletto Sopra Ticino in data 8/04/2013 con provvedimento n. AP96/2012;-----
- Visto il nulla osta ai "fini della disciplina della navigazione" rilasciato con determinazione Dirigenziale n. 458 del 26/02/2015 – Codice Direzione A18000 –

Codice Settore A18250 – Legislatura 10 – Anno 2015, del Responsabile del Settore della Regione Piemonte – Direzione Opere Pubbliche – Settore Navigazione, Trasporto Merci e Logistica;-----

- Vista la determinazione del Responsabile della Gestione Associata Demanio Basso Lago Maggiore n. 100 del 5/03/2015 con la quale si è disposta l'assegnazione dello specchio acqueo antistante al foglio 6 mappale 135, per complessivi 151,20 mq. circa, al N.C.T. del Comune di Castelletto Sopra Ticino;-----

- visto il Codice della navigazione, R.D. 30/03/1942 n. 327;-----

- visto il "Regolamento per la navigazione interna", D.P.R. 28/06/1949 n. 631;-----

- vista la l.r. n. 2/2008 e s.m.i.;-----

- richiamato il Regolamento per la gestione delle funzioni conferite alla Gestione Associata e le modalità operative per l'esercizio delle stesse, approvato con deliberazione n. 3 del 23/02/2011 dalla Conferenza degli Amministratori della Gestione Associata Demanio Basso Lago Maggiore.-----

- vista la deliberazione n. 19 del 26/10/2011 della Conferenza degli Amministratori della Gestione Associata Demanio Basso Lago Maggiore, con la quale sono state approvate le modalità per il versamento di una "garanzia" a tutela della corretta occupazione dei beni del demanio idrico piemontese;-----

- visto il Regolamento regionale n. 13/R del 28/07/2009 e s.m.i. per l'utilizzo del demanio idrico della navigazione interna piemontese;-----

### **CONCEDE**

ai sensi del Regolamento Regionale sull'utilizzo del demanio idrico della navigazione interna piemontese, n. 13/R del 28 luglio 2009 e s.m.i. e della legge regionale n. 2 del 17/01/2008 e s.m.i., alla società:-----

**ERICA S.r.l.**, con sede in Gallarate (VA) Via Leonardo da Vinci 7 (C.F.-P.IVA

02181070026), nella persona del suo Amministratore Unico Sig. Daverio Adriano (C.F: DVR DRN 55C29 L682P), domiciliato per la carica presso la sede della Società, di:-----

occupare un'area appartenente al Demanio della Navigazione Interna Piemontese per complessivi **151,20 mq.** ca. (specchio acqueo antistante al foglio 6 mappale 135 del N.C.T. del Comune di Castelletto Sopra Ticino) – **pontili galleggianti** (art. 10 comma 1 lettera n)), al di fuori delle zone portuali,-----

in via ordinaria per il periodo **dal 01/01/2015 al 31/12/2023** (durata anni 9 ai sensi del Regolamento regionale n. 13/R-2009),-----

per la seguente attività d'uso: **commerciali e connesse** (pertinenza di struttura ricettiva/campeggio), alle condizioni e prescrizioni di seguito indicate:-----

**Art. 1** - Salvo i casi di decadenza, revoca, recessione o di eventuale proroga, la concessione scadrà il **31 dicembre 2023**.-----

**Art. 2** – Si da atto che il canone di concessione ordinario per l'anno 2015 è stato determinato in € 4.939,70 ai sensi della deliberazione di Giunta Regionale n. 10-677 del 1/12/2014 e ricondotto ad **€ 3.704,78**, ai sensi dell'art. 17, comma 2, lettera b) del Regolamento regionale n. 13/R del 28/07/2009 e s.m.i., ed e' stato interamente versato dal concessionario in data 19.03.2015.-----

I canoni successivi alla prima annualità dovranno essere aggiornati ai sensi dell'art. 25 del Regolamento regionale n.13/R del 28/07/2009 (rivalutati annualmente, in base all'indice nazionale dei prezzi di consumo per famiglie di operai ed impiegati rilevato dall'ISTAT - FOD).-----

Il concessionario ha l'obbligo di verificare l'importo del canone dovuto e le modalità di pagamento da seguire per adempiere all'obbligo del pagamento del canone.-----

Entro il 28 febbraio di ogni anno il titolare della concessione dovrà comunque versare il canone dovuto (la concessione è considerata decaduta in caso di mancato pagamento entro il 31 dicembre dell'anno di riferimento).-----

Salvo diversa disposizione i pagamenti a favore della Gestione Associata Demanio Basso Lago Maggiore, dovranno essere effettuati tramite versamento su conto corrente postale dedicato e le relative quietanze, in originale e/o copia conforme, dovranno essere trasmesse all'Amministrazione preposta. La causale di versamento dovrà contenere gli elementi identificativi del concessionario, la tipologia di concessione del bene, il numero di riferimento del bene (se esistente), il foglio e la particella catastale, l'annualità del canone.-----

**Art. 3** – Si da atto della “garanzia” di € 3.704,78 fornita dal Concessionario a mezzo di versamento in data 19.03.2015 in favore di questa Gestione Associata.--  
La “garanzia” così prestata sarà svincolata, previa istanza del Concessionario, al termine della concessione allorquando il soggetto concedente si sarà assicurato che il Concessionario abbia adempiuto a tutti gli obblighi derivanti dalla concessione.-----

**Art. 4** – L'occupazione è assentita a condizione che siano rispettate tutte le prescrizioni formulate con gli atti di autorizzazione richiamati in premessa, che il Concessionario dichiara di conoscere.-----

**Art. 5** – **Il concessionario si obbliga ad eseguire, a sua cura e spese, tutte le opere di manutenzione ordinaria e straordinaria, che si rendessero necessarie durante il periodo di validità della concessione, nonché sostenere gli oneri di contribuzione di qualsiasi natura gravanti sul bene concesso.**-----

**Art. 6** – Sono vietate la subconcessione e ogni cambiamento del rapporto che possa alterare le modalità di utilizzazione del bene. I rari casi di subconcessione e



di trasferimento della concessione sono contemplati dalla normativa vigente e sono soggetti a preventiva autorizzazione del concedente.-----

**Art. 7** – Il concessionario non potrà arrecare alcuna innovazione o trasformazione del bene senza il preventivo consenso scritto dell'Amministrazione concedente, che si riserva comunque la facoltà di accertare la necessità e l'opportunità di tali interventi. Al termine della concessione, le opere autorizzate ed eseguite, saranno gratuitamente acquisite ed iscritte senza compenso alcuno al patrimonio demaniale, salva la facoltà dell'Amministrazione concedente di chiedere il ripristino allo stato originale, da compiersi a cura e spese del concessionario.-----

**Art. 8** – L'Autorità concedente può dichiarare la decadenza del concessionario:--

- per il mancato regolare pagamento del canone;-----

- per abusiva sostituzione di altri nel godimento della concessione;-----

- per inadempienza degli obblighi derivanti dalla concessione o imposti da norme di legge o di regolamenti;-----

- per mutamento sostanziale non autorizzato dello stato, dell'uso e dello scopo per il quale è stata rilasciata la concessione;-----

- per la violazione delle clausole di tutela o di conservazione del bene concesso.--

**Art. 9** - Il concessionario, dal momento del rilascio della concessione, assume gli obblighi di diligenza e di vigilanza circa l'uso del bene concesso ed assume tutte le responsabilità per danni da esso derivanti (anche verso terzi). Il concedente mantiene sempre il diritto di intervenire in via sostitutiva per eliminare situazioni di pericolo o, in ogni caso, dannose per l'uso pubblico del Demanio. Il costo degli interventi sostitutivi saranno posti a carico del concessionario.-----

**Art. 10** - La presente concessione si intende assentita senza alcun pregiudizio per i diritti di terzi. Il concessionario è tenuto e si impegna a tenere sollevato ed in-

denne il concedente da ogni azione o molestia, anche giudiziale, posta in essere da terzi e che possa insorgere nell'esercizio o nell'uso della concessione medesima.-----

**Art. 11** - Per pubblico interesse e nel rispetto della normativa vigente, il concedente può variare le modalità indicate dagli articoli precedenti ed il concessionario deve attenersi alle nuove disposizioni anche quando gliene derivasse una minor comodità o maggiore spesa.-----

**Art. 12** - Tutte le spese del presente atto e quelle accessorie (comprese le spese di registrazione) sono ad esclusivo carico del Concessionario.-----

**Art. 13** - Il concessionario si impegna a segnalare tempestivamente al concedente ogni variazione di domicilio.-----

**Art. 14** - Ai fini dell'efficacia della presente concessione, entro 30 giorni dal ricevimento del presente atto, il Concessionario si impegna ad inviare l'originale dello stesso munito della dichiarazione di accettazione degli obblighi contenuti e degli estremi di registrazione (ove necessario). Tale data costituisce momento di consegna formale del bene.-----

**Art. 15** - Qualora la normativa in materia sui beni demaniali lo permetta e ve ne siano i presupposti, il Concessionario può chiedere il rinnovo della concessione. In tal caso il concessionario dovrà dare formale preavviso non oltre 180 giorni antecedenti la scadenza della concessione, affinché vi possano essere i tempi tecnici per il rilascio del nuovo provvedimento entro il 31 Dicembre dell'anno di scadenza.-----

**Art. 16** - Scaduta la concessione il concessionario restituisce il bene. Dell'atto viene redatto verbale, sottoscritto dalle parti, riportante anche lo stato del bene consegnato.-----


Art. 17 – Per tutto quanto non contenuto nel presente atto, anche se non espressamente richiamato, si fa riferimento alla normativa esistente in materia, in particolare al R.D. 30/03/1942, n. 327 «Codice della navigazione», al D.P.R. 8/06/1949, n. 631 «Regolamento di Navigazione interna», alla L.R. 17.01.2008 n.2 ed al Regolamento regionale sulla disciplina delle concessioni del demanio della navigazione interna piemontese vigente.-----

Lesa li, **23 MAR 2015**

  
**Il Responsabile  
dell'Ufficio Associato**

Il sottoscritto Daverio Adriano (c.f.: DVR DRN 55C29 L682P), avente le generalità e il domicilio di cui sopra, dichiara di aver letto tutti gli articoli del presente atto e di accettare tutte le condizioni in esso riportate. Agli effetti degli articoli 1341 e 1342 del Codice Civile, approva espressamente gli articoli: 2 (quantificazione del canone), 4 (prescrizioni), 5 (obbligo di manutenzione), 6 (divieto di subconcessione), 7 (divieto di compiere innovazioni), 8 (decadenza del concessionario), 9 (responsabilità del concessionario), 10 (responsabilità giudiziale), 11 (variazioni per pubblico interesse), 12 (spese atto), 14 (efficacia della concessione), 15 (rinnovo della concessione), 16 (restituzione del bene).

.....li,.....






■ ESTRATTO CATASTO



■ VISTA 1




■ VISTA 2

CAMPEGGIO ALTRA PROPRIETA'

CONFINE MEZZERIA RIO

NORD



CAMPEGGIO ALTRA PROPRIETA'

CONFINE MEZZE

RIO

NUOVO PONTILE

2400

4800

1200

